



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 03 aprile 2020

Prot. 937/GE/vc

Pag. 1 di 1

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
e, p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali del Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati in modalità telematica

L'art. 73 del D.L. 18/2020 (semplificazioni in materia di organi collegiali) decreta, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, che i consigli, le giunte di comuni, gli organi di governo delle province e delle città metropolitane e i consigli delle giunte delle regioni e delle province autonome possano riunirsi in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal presidente del consiglio o dal sindaco. Per lo stesso lasso di tempo, gli organi collegiali degli enti pubblici Nazionali, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza.

Al fine di dare esecuzione al disposto normativo preso atto di quanto indicato al comma 2, dove è affidato ai presidenti degli organi collegiali dei predetti enti la facoltà di disporre lo svolgimento delle sedute collegiali in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, il nostro Consiglio Nazionale ha adottato un provvedimento, che nel periodo di emergenza ne garantisca il funzionamento attraverso la videoconferenza, curando comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Certi di farvi cosa gradita Vi inviamo in allegato il testo del provvedimento adottato e il relativo regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati affinché possiate utilizzarlo per adottare un provvedimento analogo.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali necessità di approfondimento.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

Allegati:

- Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali del Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati
- Schema di delibera

**Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali
del Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati
in modalità telematica**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e degli organi collegiali, istituiti dal Consiglio, in quanto applicabile.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le sedute del Consiglio Nazionale che si svolgono con le seguenti due modalità alternative:

- a) uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
- b) lo svolgimento della seduta e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente attraverso l'uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria;

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente ovvero del Coordinatore del diverso Organo collegiale, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità

telematica e le relative motivazioni.

3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti del Consiglio nazionale ovvero del diverso organo collegiale, potranno essere collegati per videoconferenza dalla sede istituzionale.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale, che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni.
6. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti dell'Organo, ad eccezione di chi comunica l'assenza.
7. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
8. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente per chiamata nominativa e dichiarazione verbale o secondo modalità preventivamente indicate dal Presidente e approvate dal Consiglio.
9. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
10. Almeno il Presidente del Consiglio nazionale deve essere presente presso la sede istituzionale del CNPI. In casi eccezionali ovvero in particolari situazioni di contingibilità ed urgenza, tutti i componenti del Consiglio Nazionale, ivi compresi il Presidente, possono prendere parte alla seduta del Consiglio collegati in videoconferenza da una sede diversa dalla sede istituzionale del CNPI.
11. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
12. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
13. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio ed entra in vigore all'esito positivo della votazione.

Il Presidente

Visti:

- il D.L. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il DPCM 01/03/2020 all'art. 4 rubricato "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale", che dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19;
- il DPCM dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11.03.2020;
- l'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020

Rilevato

che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta del Presidente e dei Consiglieri Nazionali, dei dipendenti, dei consulenti presso la sede istituzionale del Consiglio Nazionale;

Considerato

che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione istituzionale del Consiglio Nazionale, porre in essere interventi emergenziali ed, in ogni caso, il supporto ordinario agli Ordini territoriali, specialmente in questo momento di particolare delicatezza sia per gli ordini sia per gli iscritti.

Tenuto conto

che risulta, pertanto, necessario, definire le linee guida relative allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente, sia delle sedute del Consiglio nazionale, sia dei rapporti e dello svolgimento delle attività dei dipendenti e dei consulenti, onde partecipare a distanza alle attività e comunicare il lavoro svolto, nel rispetto del metodo collegiale degli Organi;

Ritenuto

di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Nazionale mediante collegamento delle sedi in cui si trovano Presidente, Vicepresidente, Consigliere Segretario e Consiglieri nazionali, dipendenti e consulenti, a vario titolo legati allo svolgimento delle attività istituzionali del CNPI, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica;

Visto il D. Lgs. Lgt. n. 382/1944;

Propone

di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

di approvare le seguenti linee guida:

il Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere Segretario, i Consiglieri nazionali, il Direttore, i dipendenti ed i consulenti o collaboratori a vario titolo del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati possono partecipare alle sedute di Consiglio, collegandosi in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del CNPI;

qualora la seduta di Consiglio sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale del CNPI, anche se non vi fosse materialmente il Presidente o il Vicepresidente. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei Consiglieri nazionali intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Consiglio, i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del CNPI;

il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Direttore di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta di Consiglio;
- a consentire a tutti i componenti del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di dare mandato ai dipendenti preposti di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2;
- di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Al termine dell'esposizione il Presidente chiede di procedere con la votazione per l'approvazione del regolamento delle riunioni in videoconferenza e delle relative linee guida.